



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

Decreto di integrazione declaratoria eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Piemonte dal 18 aprile 2017 al 21 aprile 2017.

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

VISTI gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

ESAMINATO in particolare l'articolo 25 del suddetto Reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

22/07



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

VISTA la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n.SA.49425 (2017/XA);

VISTO l'articolo 15 comma 4 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, integrato dall'articolo 43 comma 5-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dove è stabilito che *"Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102."*

VISTO il proprio decreto 23 ottobre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 04 novembre 2017 n. 258, per l'applicazione, nei territori della Provincia di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola danneggiate dalle gelate dal 18/04/2017 al 21/04/2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

VISTA la nota 19 dicembre 2017 con la quale la Regione PIEMONTE chiede di inserire il comune di Costa Vescovato della provincia di Alessandria e il comune di La Morra per la provincia di Cuneo tra i territori delimitati con il richiamato decreto 23 ottobre 2017, per i danni alle Produzioni;

CONSIDERATO che la Regione PIEMONTE con la suddetta nota ha chiarito che l'invio tardivo delle richieste integrative è stato determinato da disguidi riguardanti la trasmissione telematica che non hanno consentito il tempestivo inserimento degli ulteriori territori danneggiati;

DATO ATTO alla REGIONE PIEMONTE di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

RITENUTO di accogliere la richiesta di integrazione.

DECRETA:

Art. 1

1. La dichiarazione di eccezionalità delle gelate dal 18/04/2017 al 21/04/2017 di cui al decreto 23 ottobre 2017 richiamato nelle premesse, è estesa al comune di Costa Vescovato della provincia di Alessandria ed al comune di La Morra della provincia di



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

Cuneo, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d), previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ROMA, li

10 AGO. 2018

h37

Il Ministro
Gian Marco Centinaio